

## **DECRETO DEL DIRETTORE**

N. 20 DEL 09/02/2026

### **OGGETTO:**

**Convenzione tra ESU - Azienda Regionale Per Il Diritto Allo Studio Universitario Di Verona e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT per la promozione dell'accesso degli studenti universitari ad attività culturali.**

### **IL DIRETTORE**

**RICHIAMATO** l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 31.10.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2026 - 2028";

**VISTO** che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2026 (allegato G):

VISTO che con Decreto del Direttore n. 260 del 03/11/2021 è stata approvata la "CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, GLI ESU – AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL VENETO L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI E LA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ESU A TEATRO" STAGIONI TEATRALI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024" con efficacia triennale fino al 30 settembre 2024;

CONSTATATO che l'iniziativa ha avuto un forte successo tra gli studenti universitari e ha pienamente risposto alle esigenze dell'Ente finalizzate a promuovere l'accesso degli studenti ad attività culturali quali il teatro;

RITENUTO che la prosecuzione della collaborazione con la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT, con sede a Verona in Piazza Viviani 10, codice fiscale e partita IVA 03231850235, soddisfi quanto prevede la normativa statale in materia di Diritto allo Studio Universitario, Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nella parte in cui dispone che le attività sportive, ricreative e formative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g);

RILEVATO che tra le finalità statutarie della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona vi è la diffusione e la promozione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale, nonché la collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale e nazionale;

CONSIDERATO che la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona incentiva la partecipazione degli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti di alta formazione, garantendo l'ingresso, nei posti e settori disponibili, agli spettacoli di cui al citato art. 2, a fronte del pagamento di un contributo di € 3,00 da parte del partecipante, esibendo la tessera universitaria o la tessera ESU;

CONSIDERATO inoltre che la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona si impegna a rendere disponibile un numero minimo di 40 ingressi per ogni rappresentazione e/o spettacolo inserito nella programmazione della stagione teatrale 2025/2026 e per le ulteriori iniziative programmate o da programmare per tutto il 2026;

PREMESSO che l'ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;

RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il sostegno delle iniziative nel settore culturale, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nella parte in cui dispone che le aziende regionali per il diritto allo studio collaborano con le università nella promozione di attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti;

CONSIDERATO che la normativa statale in materia di Diritto allo Studio Universitario, Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispone che le attività sportive, ricreative e formative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g);

CONSIDERATO che il medesimo Decreto Legislativo n. 68/2012, riconosce il diritto degli studenti a frequentare eventi culturali presso la città sede dell'Ateneo per il completamento del proprio percorso formativo, al punto da annoverarlo tra le voci di costo dell'importo standard della borsa di studio;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai

rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009, con la quale venivano approvati i “Criteri e le modalità per la determinazione della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art.12, comma 1, della Legge 241/90”, e, in particolare, l’ultimo capoverso, ai sensi del quale possono essere erogati contributi a soggetti diversi dalle associazioni, cooperative e gruppi studenteschi universitari, attuatori di iniziative particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti universitari medesimi, previa favorevole valutazione da parte dell’ESU;

**VISTA** lo schema di Convenzione tra ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT per la promozione dell’accesso degli studenti universitari ad attività culturali, **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della succitata convenzione e tenuto conto del maggiore arco temporale di attività, l’ESU si obbliga ad erogare un contributo massimo di € 30.000,00 onnicomprensivi, per la realizzazione degli interventi previsti dalla convenzione medesima;

**RITENUTO** di procedere all’approvazione e alla sottoscrizione della sopra richiamata Convenzione con e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all’ESU e compatibile con le disponibilità di bilancio;

**EVIDENZIATO** che la proposta progettuale in argomento quantifica costi complessivi per la realizzazione della medesima superiore all’entità del contributo richiesto e che lo schema di Convenzione in alcun modo determina la costituzione di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive;

**DATO ATTO** che risulta, pertanto, necessario procedere alla registrazione della spesa, secondo le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge 23 dicembre 2014 n. 190, per l’importo complessivo di euro 30.000,00 , sul capitolo 1011/0 “Spese per attività ricreative” – macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione 2026/2028 anno 2026;

**RILEVATO**, quindi, che la erogazione al richiedente si configura giuridicamente e tributariamente come contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;

**EVIDENZIATO**, che il contributo è liquidato ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione da parte del beneficiario del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**VISTA** la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

**VISTA** la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

VISTE LA Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 31.10.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2026 - 2028"; VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2026 (allegato G

VISTI i Criteri per l'attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009;

VISTA la disponibilità del bilancio 2026– 2028, esercizio 2026

Tutto ciò premesso e considerato,

## **D E C R E T A**

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di approvare e sottoscrivere la Convenzione tra ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT, con sede a Verona in Piazza Viviani 10, codice fiscale e partita IVA 03231850235 per la promozione dell'accesso degli studenti universitari ad attività culturali, Allegato A parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all'ESU e compatibili con le disponibilità di bilancio;
3. di concedere un contributo massimo di € 30.000,00 onnicomprensivo, alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT, con sede a Verona in Piazza Viviani 10, codice fiscale e partita IVA 03231850235 finalizzato alla promozione dell'accesso degli studenti universitari ad attività culturali;
4. di dare atto che il contributo di cui al presente decreto sarà liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione a arte del beneficiario del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;
5. di dare atto che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
6. di registrare la spesa di € 30.000,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo/art. 1011/0 "Spese per attività ricreative" del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
9. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola - Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;

10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “albo on line” per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione  
Benefici e Servizi agli Studenti  
IL DIRIGENTE  
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE  
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 30.000,00 sul capitolo/art.  
4-7-1-103-1011/0

del Conto  /  del Bilancio 2026/2028

al n. 228/2026 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 09/02/2026

Il Ragioniere

\_\_\_\_\_

**SEGRETERIA**

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI VERONA E TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI PER LA PROMOZIONE DELL'ACCESSO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI AD ATTIVITA' CULTURALI.**

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata ESU) con sede a Verona in via dell'Artigliere, 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, rappresentata dal Presidente Claudio Valente,

E

La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, con sede Verona in piazza Viviani, 10, Codice Fiscale e Partita IVA 03231850235, rappresentata dal Presidente Danilo Valerio;

di seguito denominate congiuntamente **"le Parti"**.

**PREMESSO CHE**

- l'esercizio del diritto allo studio si traduce anche nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di ciascun studente, di poter fruire di attività di carattere culturale ed educativo presenti nel proprio territorio quali la musica, il teatro, il cinema e quanto possa contribuire alla formazione culturale della persona.
- Gli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto programmano e gestiscono gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale.
- Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività culturali, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.
- L'art. 29, comma 1, legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario collaborino con le Università nella promozione di attività culturali e ricreative.
- Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all'art. 6, comma 1, lettera g), individua anche l'accesso alla cultura tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 68/2012 all'art. 7, comma 2, lettera e) riconosce l'importanza di frequentare gli eventi culturali da parte degli studenti presso la città sede dell'Ateneo per il completamento del proprio percorso formativo, al punto da annoverarlo tra le voci di costo dell'importo standard della borsa di studio.
- La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, che opera senza fini di lucro, persegue statutariamente la finalità di promuovere e sviluppare la cultura e l'arte nel settore del teatro di prosa, della musica, della danza e del cinema in tutte le loro possibili manifestazioni, nonché la formazione dei quadri artistici e tecnici.

## **CONSIDERATO QUANTO SOPRA**

Le parti intendono realizzare nella stagione teatrale 2025/2026 l'iniziativa denominata "ESU a teatro", finalizzata a promuovere l'accesso alla cultura per gli studenti iscritti alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Decreto 10 gennaio 2002, n. 38 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti, tramite l'ingresso agevolato a spettacoli ed eventi culturali in programmazione nel Teatro di cui la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona è titolare della gestione.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **ART. 2 - Oggetto della Convenzione**

Le Parti assumono con la presente Convenzione reciproci impegni al fine di garantire agli studenti iscritti alle Università di Verona, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti di alta formazione, l'accesso agevolato a rappresentazioni e/o spettacoli inseriti nella programmazione della stagione teatrale 2025/2026, ivi compresi rappresentazioni e/o spettacoli calendarizzati o da calendarizzare a tutto il 2026 del Teatro Stabile di Verona, direttamente organizzati e gestiti dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona.

Nell'ambito delle attività promosse dalla presente iniziativa, la Fondazione si impegna altresì ad organizzare incontri con gli attori e momenti di confronto e dibattito finalizzati ad approfondire i temi delle rappresentazioni e a favorire il coinvolgimento attivo della comunità accademica nel percorso culturale proposto.

### **Art. 3 - Modalità di accesso alle rappresentazioni**

Al fine di dare attuazione all'art. 2 della presente Convenzione, la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona incentiva la partecipazione degli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti di alta formazione, garantendo l'ingresso, nei posti e settori disponibili, agli spettacoli di cui al citato art. 2, a fronte del pagamento di un contributo di € 3,00 da parte del partecipante, esibendo la tessera universitaria o la tessera ESU.

La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona comunica attraverso il proprio sito internet le modalità di iscrizione e fruizione del servizio e, per ogni singola rappresentazione e/o spettacolo, la quantità di ingressi disponibili alle condizioni di cui al presente articolo.

La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona si impegna a rendere disponibile un numero minimo di 40 ingressi per ogni rappresentazione e/o spettacolo inserito nella programmazione della stagione teatrale 2025/2026 e di eventuali ulteriori iniziative nel corso dell'anno 2026 alle condizioni di cui al presente articolo.



#### **ART. 4 - Ambito di fruizione del beneficio**

La presente iniziativa è fruibile da parte dei beneficiari presso il Teatro Stabile di Verona.

#### **ART. 5 - Altri servizi**

La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona può concordare ulteriori servizi a vantaggio di ESU di Verona senza ulteriori oneri a carico degli stessi.

#### **ART. 6 - Contributo previsto**

A sostegno delle iniziative previste dalla presente Convenzione:

ESU di Verona eroga alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona un contributo massimo onnicomprensivo di € 30.000,00 secondo le modalità indicate nel successivo comma.

Il contributo è liquidato secondo le modalità di cui all'art. 44, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., e all'art. 57 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, a seguito della produzione, da parte della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona all'ESU di Verona, della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati dagli ESU, quale documentazione comprovante il diritto del creditore all'adempimento dell'obbligazione.

I contributi di cui al presente articolo si configurano giuridicamente e tributariamente come tali e non come corrispettivi, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate.

#### **ART. 7 - Promozione dell'iniziativa**

L'ESU di Verona promuove le iniziative previste dalla presente Convenzione, attraverso:

- l'inserimento nella homepage del sito aziendale, di una "news" informativa per la durata della Convenzione;
- la creazione di una sezione dedicata nel sito istituzionale nella quale è pubblicata la programmazione della stagione teatrale 2025/2026 e di eventuali ulteriori iniziative fino a tutto l'anno 2026 del Teatro Stabile di Verona, organizzata e gestita dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, per le quali trova applicazione la presente Convenzione;
- la pubblicazione sui social media istituzionali eventualmente esistenti di comunicati informativi;
- la divulgazione e l'affissione del materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa dando la possibilità alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, ove possibile, di esporre e/o distribuire materiale promozionale all'interno dei locali gestiti dall'ESU di Verona;
- La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona promuove le iniziative previste dalla presente Convenzione, attraverso:
- la creazione sul proprio sito internet di una pagina dedicata all'iniziativa "ESU a Teatro" con tutte le informazioni e le news aggiornate rispetto alla programmazione in corso; tale pagina sarà presente con un banner dedicato nell'homepage del sito istituzionale;
- una campagna dedicata sui propri social network;
- l'ideazione grafica, la stampa e la diffusione di materiali promozionali dedicati;
- ogni ulteriore forma di comunicazione disponibile.

### **ART. 8 - Divieto di cumulo del beneficio**

La fruizione del beneficio di cui alla presente Convenzione non può essere cumulata con altri benefici, promozioni o sconti posti in essere dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona e dall'ESU Di Verona.

### **ART. 9 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione avrà efficacia dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.

Sono ammesse variazioni dei contenuti della presente Convenzione prima della sua naturale scadenza, tramite specifici accordi tra le Parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla Convenzione stessa.

### **ART 10 - Risoluzione**

Le Parti concordano il diritto di risolvere la Convenzione per mutuo consenso nel caso in cui l'iniziativa non trovasse adeguato seguito o si rivelasse eccessivamente onerosa per una o per più Parti.

### **ART. 11 - Tutela dei dati personali**

I dati personali di cui le Parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.

La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, quali autonomi titolari del trattamento, sono impegnati ad osservare quanto previsto dal D,Lgs. 10/08/2018 n. 101 di adeguamento del D,Lgs. 30/06/2003 n. 196 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### **ART. 12 - Controversie**

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona.

### **ART.13 - Oneri contrattuali**

La presente Convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 Allegato A - Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e s.m.i.. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale sull'esemplare di propria pertinenza.

La presente Convenzione è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi dell'art.11 Tariffa Parte Prima annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

### **ART. 14 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

ESU – Azienda Regionale  
per il Diritto allo Studio Universitario di  
Verona  
Il Presidente  
Claudio Valente

Fondazione Atlantide  
Teatro Stabile di Verona  
Il Presidente  
Danilo Valerio